



26 giugno 2023

## Informativa sulle registrazioni su supporto audio

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.  | Informazioni generali .....                               | 1 |
| 2.  | Colloquio .....   | 2 |
| 3.  | Rinuncia alla registrazione su supporto audio .....       | 2 |
| 4.  | Inizio e fine della registrazione su supporto audio ..... | 3 |
| 5.  | Trasmissione .....  | 3 |
| 6.  | Conservazione .....                                       | 3 |
| 7.  | Constatazione di difetti tecnici.....                     | 3 |
| 8.  | Accesso.....  | 4 |
| 9.  | Prescrizioni tecniche .....                               | 4 |
| 10. | Fatturazione .....  | 4 |

### 1. Informazioni generali<sup>1</sup>

Dal 1° gennaio 2022 nel quadro delle perizie si devono effettuare registrazioni su supporto audio (art. 44 cpv. 6 LPGA)<sup>2</sup>.

Il Consiglio federale ha disciplinato i dettagli nell'articolo 7k OPGA (e nel relativo commento). La registrazione deve essere effettuata dal perito secondo prescrizioni tecniche semplici. Non esiste né un interesse individuale alla protezione giuridica né un diritto dell'assicurato ad effettuare una registrazione su un supporto audio privato.

Le registrazioni hanno lo scopo di assicurare procedure corrette, contribuire a garantire la qualità delle perizie, creare trasparenza ed evitare litigi.

Le registrazioni possono ad esempio servire a fare chiarezza nei casi in cui la persona assicurata ha l'impressione che la durata del colloquio o quanto detto al perito non siano riportati correttamente nella perizia.

*“Da un lato, la registrazione su supporto audio è una misura preventiva per evitare gli abusi. D'altra parte, la registrazione su supporto audio porta anche a una maggiore trasparenza e a una maggiore qualità delle discussioni. Perché solo in questo modo si può garantire alla fine, in caso di conflitto, ciò che è stato effettivamente detto nella conversazione tra la persona interessata e il perito.”<sup>3</sup>*

*“Oggi, conflitti prolungati e controversie legali sorgono spesso sulla questione di ciò che esattamente è stato discusso durante la perizia. Registrare le conversazioni, come proponiamo, crea chiarezza e protegge entrambe le parti. Non è quindi solo nell'interesse degli assicurati - che sono così protetti da dichiarazioni false che possono essere menzionate nel rapporto o da dichiarazioni che ritengono false - ma protegge anche i periti.”<sup>4</sup>*

Quando l'ufficio AI informa l'assicurato che una perizia è opportuna, lo informa che i colloqui saranno registrati su supporto audio e che, se l'assicurato ne fa richiesta, ha il diritto di ascoltare le registrazioni. Inoltre, l'ufficio AI informa l'assicurato che e egli ha la possibilità di rinunciare alla registrazione (art. 44 cpv. 6 LPGA, art. 7k cpv. 2 OPGA). Il modulo ufficiale di rinuncia deve essere allegato alla comunicazione.

1/4

<sup>1</sup>N. 3117 CPAI, Info SuisseMED@P 3/2021 del 4.11.2021

<sup>2</sup> AI: [les enregistrements sonores favorisent la transparence. Sécurité sociale CHSS](#)

<sup>3</sup> Christian Lohr, Consigliere Nazionale (II Centro / TG), Dibattito del 10 dicembre 2019

<sup>4</sup> Pascale Bruderer Wyss, Consigliera agli Stati (PS / AG), Dibattito del 19 settembre 2019

## 2. Colloquio<sup>5</sup>

Per colloquio si intende il colloquio d'esame, che consiste nell'anamnesi e nella descrizione dei disturbi da parte dell'assicurato.

Nell'ambito degli accertamenti neuropsicologici e della valutazione della capacità funzionale (VCF) si può presumere lo svolgimento di un'indagine anamnestica o di una descrizione dei disturbi da parte dell'assicurato. Pertanto, anche questi accertamenti sono soggetti all'obbligo di registrazione su supporto audio.

Se gli esami psicologici vengono effettuati nell'ambito di valutazioni psichiatriche, neurologiche o neuropsicologiche, per motivi di diritto d'autore (protezione dei diritti d'autore dei proprietari dei test) possono essere registrati solo l'anamnesi e la descrizione dei disturbi da parte dell'assicurato, ma non l'esame vero e proprio. La parte della perizia relativa ai test realizzati nell'ambito di una VCF non può essere registrata.

## 3. Rinuncia alla registrazione su supporto audio<sup>6</sup>

La registrazione su supporto audio è volontaria e ogni assicurato può decidere di rinunciare. La rinuncia è di regola dichiarata prima dello svolgimento del colloquio. Tuttavia, la persona assicurata può decidere di rinunciare alla registrazione anche dopo, entro un termine di 10 giorni dall'avvenuto colloquio.

L'ufficio AI invia il modulo ufficiale di rinuncia all'assicurato quando lo informa del futuro svolgimento di una perizia. L'assicurato non riceve in nessun caso il modulo dal perito o dal centro peritale.

Nel caso di perizie con due o più discipline mediche la persona assicurata può rinunciare alla registrazione di tutti o solo di alcuni colloqui.

Se l'assicurato decide prima del colloquio di rinunciare alla registrazione e invia per tempo la dichiarazione di rinuncia all'ufficio AI, il colloquio non verrà registrato.

Se l'assicurato decide di fare a meno della registrazione su supporto audio soltanto dopo l'esame, dovrà presentare la richiesta di distruzione della registrazione all'ufficio AI entro dieci giorni dal colloquio. Di regola, in quel momento la perizia non è ancora stata allestita, cosicché il perito invierà all'ufficio AI soltanto la parte scritta. Per le perizie bidisciplinari e pluridisciplinari saranno inoltrate soltanto le registrazioni su supporto audio cui l'assicurato non ha rinunciato e di cui non ha richiesto la distruzione, che saranno quindi le uniche a essere acquisite agli atti (cfr. art. 44 cpv. 6 LPGGA).

La rinuncia non può essere presentata al perito.

La dichiarazione di rinuncia potrà essere rivolta soltanto all'ufficio AI, in modo da evitare che l'assicurato si senta influenzato dal perito nella sua scelta.

Inoltre, è importante che il rapporto di fiducia tra l'assicurato e il perito non sia compromesso prima del colloquio dal fatto di dover discutere della rinuncia.

La persona assicurata deve presentare la rinuncia tramite una dichiarazione scritta e firmata.

L'ufficio AI ne trasmette immediatamente una copia al/ai perito/i (art. 7k cpv. 3 OPGA).

La persona assicurata può revocare la sua rinuncia oralmente o per iscritto presso l'ufficio AI prima del colloquio (art. 7k cpv. 4 OPGA). L'ufficio AI informerà il/i perito/i il più presto possibile.

Se l'assicurato dichiara per la prima volta di voler rinunciare alla registrazione del colloquio solo durante l'appuntamento per la perizia, il perito deve informarlo che dopo il colloquio ha 10 giorni di tempo per presentare la rinuncia all'ufficio AI. Se il perito decide, in via eccezionale, di non svolgere il colloquio, l'ufficio AI si procura la rinuncia dell'assicurato nella forma corretta e viene concordato un nuovo appuntamento per la perizia con il medesimo perito. Per indennizzare il perito o il centro peritale delle spese sostenute, il colloquio interrotto può essere fatturato come mancato appuntamento.

<sup>5</sup>Info SuisseMED@P 5/2021 del 16.12.2021, 1/2022 del 26.01.2022, Lettera circolare AI N. 412 del 20.01.2022

<sup>6</sup>N. 3117-3122.11 CPAI, commento art. 7k OPGA, Info SuisseMED@P 5/2021 del 16.12.2021, 1/2022 del 26.01.2022, Lettera circolare AI N. 412 del 20.01.2022

#### **4. Inizio e fine della registrazione su supporto audio<sup>7</sup>**

Per garantire che l'intero colloquio sia stato registrato correttamente e in tutta la sua durata, l'inizio e la fine del colloquio dovranno essere confermati oralmente sia dall'assicurato che dal perito, indicando i rispettivi orari all'inizio e alla fine della registrazione su supporto audio. Le interruzioni della registrazione su supporto audio dovranno essere confermate nello stesso modo.

#### **5. Trasmissione<sup>8</sup>**

I periti sono responsabili di effettuare e trasmettere correttamente le registrazioni su supporto audio.

La registrazione su supporto audio e la perizia vanno inoltrate all'ufficio A.

Dal momento dell'inoltro, l'ufficio AI sarà responsabile per la sua archiviazione.

Solo le registrazioni su supporto audio dei colloqui a cui l'assicurato non ha rinunciato fanno parte della perizia e sono acquisite agli atti (art. 44 cpv. 6 LPGa).

Una copia del modulo di rinuncia ufficiale firmato dall'assicurato deve essere allegata al rapporto peritale.

#### **6. Conservazione<sup>9</sup>**

Le registrazioni sono acquisite agli atti dell'ufficio AI competente (art. 44 cpv. 6 LPGa).

Se il perito desidera conservare le registrazioni su supporto audio e le perizie nei suoi archivi, può farlo, ma in tal caso è soggetto agli stessi requisiti degli uffici AI per quanto riguarda l'obbligo di diligenza e l'obbligo di conservazione dei documenti. Deve quindi rispettare le norme sull'obbligo di segretezza e sulla protezione dei dati, in conformità con le disposizioni pertinenti della LPGa e della LPD. In particolare, il perito deve adottare tutte le misure architettoniche, tecniche e organizzative per garantire che tutti i dati messi a disposizione dall'assicurazione invalidità o ottenuti dall'assicurato nel corso della perizia, nonché le registrazioni su supporto audio, siano protetti dall'accesso non autorizzato e dalla perdita.

#### **7. Constatazione di difetti tecnici<sup>10</sup>**

Se l'ufficio AI constata che la registrazione su supporto audio non è effettuata correttamente dal punto di vista tecnico, contatta il perito o il centro peritale.

Se il perito constata che la registrazione su supporto audio non è effettuata correttamente dal punto di vista tecnico, contatta l'ufficio AI competente.

Se il difetto tecnico della registrazione su supporto audio non può essere risolto, l'ufficio AI ne informa l'assicurato.

In nessun caso il perito o il centro peritale avrà uno scambio con la persona assicurata in merito alla registrazione che presenta difetti tecnici.

Se l'assicurato desidera mettere in dubbio la validità della perizia sulla base di tali informazioni, deve comunicarlo per iscritto all'ufficio AI entro 10 giorni dalla data dell'informazione, indicandone i motivi.

Se l'assicurato desidera mettere in dubbio la validità della perizia sulla base di difetti tecnici della registrazione su supporto audio che ha scoperto lui stesso, deve comunicarlo per iscritto all'ufficio AI entro 10 giorni dall'invio della registrazione su supporto audio per l'ascolto, indicandone i motivi.

L'ufficio AI esamina la richiesta dell'assicurato e cerca di trovare di comune accordo una soluzione per il proseguimento della procedura. Se l'assicurato e l'ufficio AI non trovano un accordo, l'ufficio AI emette una decisione incidentale.

<sup>7</sup>Art. 7k cpv. 6 OPGA, Info SuisseMED@P 3/2021 del 4.11.2021

<sup>8</sup>N. 3122 CPAI, Info eAHV/IV del 4.11.2021

<sup>9</sup>Info SuisseMED@P 5/2021 del 16.12.2021, 1/2022 del 26.01.2022

<sup>10</sup>N. 3123-3127 CPAI

## 8. Accesso<sup>11</sup>

La registrazione su supporto audio può essere ascoltata solo su richiesta della persona assicurata in caso di controversia. Esclusivamente l'ufficio AI, il tribunale competente e l'assicurato stesso possono ascoltarla. La registrazione può essere ascoltata e utilizzata solo nell'ambito del procedimento AI o di un'eventuale procedura di ricorso. La trasmissione delle registrazioni su supporto audio a terzi (ad es. assicuratori contro gli infortuni o altre persone legittimate a ricorrere ai sensi dell'art. 49 LPGA, art. 71 cpv. 1 OPGA) non è consentita.

Se l'assicurato chiede di ascoltare la registrazione, l'ufficio AI informa il/i perito/i.

Se la Commissione federale per la garanzia della qualità degli esami medici richiede l'audizione di registrazioni audio nell'ambito delle sue attività (art. 7p cpv. 4 e 5 OPGA), queste devono essere inviate insieme alla relativa perizia (art. 71 cpv. 2 OPGA).

Se la persona assicurata desidera ascoltare la registrazione su supporto audio, deve contattare l'ufficio AI. Il perito non può trasmettere la registrazione alla persona assicurata o al suo rappresentante legale.

## 9. Prescrizioni tecniche<sup>12</sup>

Per la registrazione potrà essere utilizzato un apparecchio di registrazione qualsiasi (p. es. un dittafono) o uno smartphone.

In entrambi i casi, ci si dovrà registrare sull'apposita piattaforma, ricevere la validazione da parte dell'ufficio AI competente ed effettuare un login.

L'app «Registrazioni audio dell'AI» offre un'ulteriore possibilità, con la quale si potranno registrare i colloqui, se del caso ascoltarli per redigere il rapporto e trasmetterli direttamente all'AI.

L'app è disponibile sia per smartphone Apple che per Android.

Sinto internet: <https://www.eahv-iv.ch/de/iva>

WebApp: <https://iva.ivsk.ch/>

AppStore: «IV-Tonaufnahmen»

PlayStore: «IV-Tonaufnahmen»

I colloqui registrati su un apparecchio dovranno essere inoltrati all'ufficio AI, al più tardi con l'invio della perizia, tramite una piattaforma web, che supporterà diversi formati audio comuni (MP3, ACC).

## 10. Fatturazione<sup>13</sup>

La convenzione tariffale per le perizie pluridisciplinari valevole dal 1° febbraio 2023 non prevede più importi forfettari per l'onere di tempo supplementare necessario alle registrazioni su supporto audio, poiché quest'ultimo è ora compreso nel prezzo forfettario della perizia. Per le perizie monodisciplinari e bidisciplinari è però consentito continuare a fatturare un importo di 63 franchi per disciplina (compresi le VCF e gli accertamenti neuropsicologici) (codice tariffale 290, cifra tariffale 290.8.1). Questo forfait può essere addebitato anche se l'assicurato ha rinunciato alla registrazione su supporto audio.

<sup>11</sup>N. 3128-3129 CPAI, Info eAHV/IV del 4.11.2021, Info SuisseMED@P 5/2021 del 16.12.2021

<sup>12</sup>Info eAHV/IV del 4.11.2021, Info SuisseMED@P 5/2021 del 16.12.2021, 3/2022 del 10.06.2022

<sup>13</sup>Informativa del 15.03.2023: Nuovi rimborsi per l'allestimento di perizie bidisciplinari dal 1° aprile 2023